Approvato con delibera nº 7 del 20/02/2025 emanata da: Consiglio comunale

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

| Abitazione principale di categoria catasi pertinenze  | 0,2%   |  |       |
|---|--|--|-------|
| Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019 |  | SI   |       |
| Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)  |  | 0%   |       |
| Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)   |  | 0,83%  |       |
| Terreni agricoli  |  | Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |       |
| Aree fabbricabili   |  | 1,06%  |       |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)  |  | 1,06%  |       |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)  | Abitazione destinata a struttura turistico-ricettiva   |  | 0,83% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)  | Immobili di categoria C Categoria catastale: - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri  |  | 0,85% |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)  | Abitazione a disposizione - Abitazioni non locate e non concesse in comodato Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Collocazione immobile: In una zona specificamente indicata dal comune: BORGATE ALPINE NELLE QUALI NON VIENE SVOLTO IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE |  | 0,6%  |
| Altri fabbricati (fabbricati diversi  | Abitazione locata o in comodato  |  | 0,6%  |
|   |  |  | •     |

| dall'abitazione principale e dai<br>fabbricati appartenenti al gruppo<br>catastale D)                                | <ul> <li>Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito</li> <li>Categoria catastale: <ul> <li>A/2 Abitazioni di tipo civile</li> <li>A/3 Abitazioni di tipo economico</li> <li>A/4 Abitazioni di tipo popolare</li> <li>A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li> <li>A/6 Abitazioni di tipo rurale</li> <li>A/7 Abitazioni in villini</li> <li>Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al secondo grado (in linea retta e collaterale)</li> </ul> </li> </ul>                                      |       |
|--|--|-------|
| Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D) | Abitazione locata o in comodato  - Tipo contratto: Locazione Categoria catastale:  - A/1 Abitazioni di tipo signorile  - A/2 Abitazioni di tipo civile  - A/3 Abitazioni di tipo economico  - A/4 Abitazioni di tipo popolare  - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare  - A/6 Abitazioni di tipo rurale  - A/7 Abitazioni in villini  - A/8 Abitazioni in ville  - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici  - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 3 | 0,75% |

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 18/3/2025 alle 14:50:54